



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 64 del 15/07/2021

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

Emergenza Covid-19. Misure a sostegno dei pubblici esercizi. Deroga al Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature temporanee e amovibili". Proroga misure di cui all'Ordinanza sindacale n. 50 del 16/06/2021 fino alla data del 30 settembre 2021.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 50 del 16/06/2021 con la quale, per consentire la ripresa delle attività economiche maggiormente colpite dai provvedimenti restrittivi emessi a seguito dell'emergenza epidemiologica, si disponeva che per il periodo fino al 31/07/2021 si applicassero in via straordinaria alcune misure in deroga al *Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature temporanee e amovibili*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 15/05/2018;

CONSIDERATO che il protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e le conseguenti misure in materia di contenimento e gestione della stessa hanno portato a un rallentamento dei lavori relativi alla predisposizione del nuovo Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico con dehors e altre attrezzature da parte del Settore competente, per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;

VISTA la Legge 21/5/2021 n. 69 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", che prevede all'art. 30 la proroga fino al 31 dicembre 2021 dell'esenzione dal versamento del canone unico di cui ai commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019 (ex Tosap);

RITENUTO OPPORTUNO, essendo cessate le restrizioni, prorogare le occupazioni di suolo pubblico, di cui all'ordinanza sindacale n. 50 del 16/06/2021, **fino al 30 settembre 2021**, salvo nuove successive disposizioni restrittive, su marciapiedi, piazze, slarghi o aree assimilabili pedonali, parcheggi liberi; prorogare, altresì, le occupazioni già esistenti dei parcheggi pubblici a pagamento, mentre non sono consentite nuove concessioni o nuovi ampliamenti, salva eventuale convenzione/accordo tra i titolari dei pubblici esercizi e la Società Concessionaria dei parcheggi, da trasmettere al Settore competente ai fini della proroga o del rilascio di nuova concessione; restando confermato il divieto di occupazione dei parcheggi con dehors;

VISTI:

- l'Ordinanza sindacale n. 65 del 13/10/2017 finalizzata a contrastare il fenomeno dell'indebita occupazione di suolo pubblico a fini di commercio;
- l'art. 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della strada);
- il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico con dehors e altre attrezzature temporanee e amovibili", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 15/5/2018;
- l'art. 3 comma 16 della L. 15 luglio 2009 n. 94;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- la legge 22 maggio 2020, n.35;
- la legge 14 luglio 2020 n.74
- la legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- il DPCM 14 gennaio 2021;
- il DPCM 2 marzo 2021;
- il Decreto Legge 13 marzo 2021 n. 30;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 19 marzo 2021;
- il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41;
- la Legge 21/5/2021 n. 69;
- il vigente Statuto comunale

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati, **fino al 30 settembre 2021, salvo nuove eventuali successive disposizioni restrittive** si applicano in via straordinaria le seguenti misure in deroga al *Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature temporanee e amovibili*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 15/05/2018:

1) i limiti di superficie di cui all'art. 9, commi 3 e 4, del succitato regolamento (relativi ai solii tavolini e sedie e non ai dehors), possono essere autorizzati fino ad un massimo del doppio della superficie già autorizzata e, comunque, per una superficie non superiore rispettivamente a 50 metri quadrati (marciapiedi e parcheggi) e 70 metri quadrati (piazze, slarghi e aree pedonali), tenendo conto delle caratteristiche della zona, della sicurezza della viabilità veicolare e pedonale, e della presenza di altre attività commerciali o artigianali. In caso di potenziali sovrapposizioni delle occupazioni richieste tra due pubblici esercizi, la superficie autorizzabile verrà equamente ripartita salvo diverso accordo tra gli esercenti;

2) le nuove concessioni o gli ampliamenti delle superfici già concesse possono estendersi anche sui parcheggi liberi (non a pagamento), per una misura di non oltre il 50% di quelli autorizzabili per ogni via, calcolata tra una intersezione e l'altra, fatti salvi i parcheggi riservati ai disabili e quelli per carico e scarico merci, ferma restando l'equa ripartizione tra i pubblici esercizi insistenti sulla stessa via;

3) sono prorogate le occupazioni già esistenti dei parcheggi pubblici a pagamento, mentre non sono consentite nuove concessioni o nuovi ampliamenti, salva eventuale convenzione/accordo tra i titolari dei pubblici esercizi e la Società Concessionaria dei parcheggi, da trasmettere al Settore competente ai fini della proroga o del rilascio di nuova concessione; resta confermato il divieto di occupazione dei parcheggi con dehors;

4) per l'occupazione sui parcheggi (liberi o a pagamento), l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificarne la fattibilità, con l'acquisizione obbligatoria del parere espresso da parte del Settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico;

5) il posizionamento, esclusivamente di tavolini e sedie, si può estendere – qualora possibile – anche alle aree limitrofe non interessate da attività commerciali, comprese le aree antistanti gli accessi pedonali, a condizione che venga lasciata comunque libera una fascia di passaggio di larghezza non inferiore a 2,00 metri;

6) la nuova concessione o l'ampliamento potrà estendersi anche sulla porzione di marciapiede di fronte all'accesso o alle vetrine di un'altra attività, mantenendo comunque una fascia di larghezza non inferiore a 2,00 metri dagli accessi o vetrine e una fascia di rispetto ai lati dell'accesso stesso di almeno 1 metro, acquisendo in ogni caso l'assenso degli esercenti delle attività contigue all'occupazione di suolo pubblico;

7) è vietata l'occupazione del suolo pubblico ai locali di vendita al dettaglio e artigianali, pertanto non sono consentite proroghe, nuove concessioni o ampliamenti dell'area pubblica ai locali di vendita al dettaglio e artigianali e il suolo pubblico oggetto di concessione già scaduta;

8) le concessioni di suolo pubblico per i pubblici esercizi in scadenza si intendono prorogate fino al 30 settembre 2021, salvo nuove successive disposizioni restrittive senza necessità di presentare ulteriori domande all'Amministrazione comunale;

9) le domande di nuove concessioni di area pubblica (o di ampliamento delle superfici già concesse per le sole strutture amovibili) devono essere presentate tramite DUA (dichiarazione unica autocertificata) in Conferenza di Servizi con allegati i modelli E1 (notifica igienico sanitaria), F2 (occupazione suolo pubblico) e la planimetria quotata della superficie da occupare (o di quella già occupata unitamente alla nuova superficie da richiedere), nella quale sia evidenziato lo stato di fatto dell'area, l'eventuale presenza di segnaletica stradale, fermate di mezzi pubblici, passaggi pedonali, chiusini per sottoservizi e, comunque, tutti quegli elementi che si rende utile raffigurare per definire l'istanza, i termini per acquisire il parere in Conferenza di Servizi da parte del Comando di Polizia Locale sono dimezzati;

10) **l'esonero dalla tassa** di occupazione di spazi e aree pubbliche (canone unico) (per i soli pubblici esercizi) è prorogato fino al 31/12/2021, ai sensi della Legge 21/5/2021 n. 69.

La presente Ordinanza revoca e sostituisce l'Ordinanza n. 50 del 16/06/2021.

La Polizia Locale e gli altri Soggetti istituzionali titolari di compiti di vigilanza e controllo sono chiamati a fare rispettare il contenuto del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio on-line e pubblicazione sul sito web dell' Ente.

La presente ordinanza è notificata tramite posta elettronica certificata, a:

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo: protocollo.prefss@pec.interno.it;

Carabinieri: tss29374@pec.carabinieri.it;

Polizia di Stato: gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;

Guardia di Finanza – Sassari

Servizio Ispettorato Dipartimentale delle Foreste – Sassari

Settore Polizia Municipale – Sede -

Settore Ambiente – sede

Settore SUAPE – Sede

Sassari li 15 luglio 2021

IL SINDACO
Prof. Gian Vittorio Campus

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
